



SENATO ACCADEMICO	17 dicembre 2012
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	31 gennaio 2013
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 200/2013 Prot. n 3759 - 13 febbraio 2013
STRUTTURA COMPETENTE	Ufficio diritto allo studio studentesse e studenti
ENTRATA IN VIGORE	15 febbraio 2013

REGOLAMENTO DEI FONDI DESTINATI ALLE INIZIATIVE PER LE ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI DEGLI STUDENTI (FONDO CULTURALE) E COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Sommario

Premessa	1
Articolo 1 - Commissione	2
Articolo 2 - Soggetti richiedenti	2
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del bando e della graduatoria finale	3
Articolo 4 - Procedura di valutazione dei progetti presentati dalle Associazioni Studentesche	4
Articolo 5 - Espletamento delle iniziative finanziate e liquidazione delle spese	5
Articolo 6 - Albo delle Associazioni Studentesche	5
Articolo 7 - Associazioni Studentesche	6
Articolo 8 - Statuto	6
Articolo 9 - Riconoscimento, iscrizione all'Albo e cancellazione	7
Articolo 10 - Altri obblighi delle Associazioni Studentesche iscritte all'Albo	8

Premessa

Vista la legge 3 agosto 1985, n. 429, recante norme per la gestione dei contributi versati dagli

studenti delle università e degli istituti superiori e visto il D.M. 15 ottobre 1986, regolamento di esecuzione della legge 3 agosto 1985, n. 429, il presente regolamento disciplina lo svolgimento nell'arco dell'anno accademico delle attività inerenti le iniziative delle attività sociali e culturali degli studenti (fondo culturale), nel rispetto dei principi del Regolamento di amministrazione e contabilità ed in attuazione dello Statuto dell'Università di Ferrara.

Con Anno Accademico si intende il periodo di tempo che va dal 1 novembre di ciascun anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Articolo 1 - Commissione

1. Per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali, di cui alla legge 3 agosto 1985, n. 429, è costituita una apposita commissione del Consiglio di Amministrazione composta:
 - a) Da uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, e da uno dei rappresentanti degli studenti presenti in Senato Accademico;
 - b) da docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti, in numero pari a quello dei rappresentanti degli studenti.
2. Il Presidente della Commissione è un docente membro della commissione e viene eletto all'atto dell'insediamento della stessa;
3. I componenti della Commissione restano in carica per il periodo corrispondente alla durata del loro incarico come membri del CdA e del Senato Accademico, fermo restando che fino all'elezione del nuovo membro, mantengano la carica per procedimenti in essere da portare a conclusione.
4. La Commissione è convocata dal presidente di norma almeno due volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che si renderà necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.
5. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
6. La commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 2 - Soggetti richiedenti

1. La richiesta di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative ed attività culturali e sociali può essere presentata da:
 - a) Associazioni studentesche universitarie iscritte all'albo delle Associazioni Universitarie di Ferrara;

- b) Associazioni studentesche universitarie non iscritte all'albo, le quali dovranno presentare lo statuto all'atto della domanda per il finanziamento;
- c) Gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta studenti in corso o iscritti da non più di un anno oltre la durata legale del corso di studi partendo dall'anno di prima immatricolazione in una qualsiasi università italiana e che non siano firmatari di altre iniziative.

Articolo 3 - Procedimento di approvazione del bando e della graduatoria finale

1. La distribuzione del fondo destinato alle attività culturali e sociali degli studenti avviene tra le Associazioni Studentesche che hanno partecipato alla selezione attraverso un apposito bando di concorso. Le iniziative ed attività culturali e sociali da svolgere nel corso di un anno accademico sono finanziate annualmente in base alle disponibilità stanziare in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
2. La Commissione per il Fondo Culturale (di seguito Commissione), visto lo stanziamento in sede di bilancio preventivo, predispone entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, il Bando del Fondo Culturale (di seguito Bando) per l'anno accademico successivo. Il Bando è emanato con Decreto del Rettore entro la fine del mese di marzo di ciascun anno.
3. Le richieste di finanziamento per le iniziative ed attività da svolgere nell'anno accademico successivo dovranno essere presentate entro il 30 maggio di ciascun anno e devono contenere:
 - l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;
 - il preventivo di spesa;
 - la designazione di un rappresentante e di un supplente come responsabile nei confronti dell'università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative.
4. Il Consiglio di Amministrazione approva la graduatoria, formulata dalla Commissione, sulla base della quale vengono assegnati i fondi entro il 30 luglio di ciascun anno.
5. La Commissione può stabilire l'accantonamento di una quota parte del fondo, non superiore al 15% del suo ammontare, per finanziare attività impreviste all'atto della presentazione della richiesta, o per modificare o integrare le assegnazioni di fondi di piani già approvati. Le richieste di utilizzo della somma accantonata devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La Commissione disporrà in merito alle stesse entro il 15 dicembre

dello stesso anno. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle ulteriori assegnazioni, entro la prima seduta utile successiva alla riunione della Commissione.

Articolo 4 - Procedura di valutazione dei progetti presentati dalle Associazioni Studentesche

1. La Commissione valuta le iniziative presentate dalle Associazioni Studentesche, utilizzando i criteri indicati ai successivi punti 2, 3 e 4, e redige l'apposita graduatoria con relativi giudizi di merito.
2. La Commissione convoca il rappresentante od il supplente dell'iniziativa in data prefissata per illustrarne i contenuti dell'iniziativa.
3. Nella valutazione delle iniziative sono adottati i seguenti criteri, in ordine decrescente di importanza, anche al fine di definire le priorità di finanziamento delle medesime:
 - a) rilevanza culturale della proposta: verranno privilegiate le iniziative che per contenuti, metodi e tecniche comunicative utilizzate, qualità di relatori o programmi, si caratterizzano per il loro valore culturale (fino a 45 punti su 100);
 - b) rilevanza organizzativa: verranno privilegiate le iniziative che si caratterizzano per rilevanza organizzativa del progetto anche tenendo conto della sua reale attuabilità (fino a 30 punti su 100);
 - c) ampiezza dei destinatari della medesima: verranno privilegiate le iniziative che abbiano come destinatari potenziali gli studenti di questa Università e/o studenti diversamente abili (fino a 25 punti su 100).
4. La Commissione, effettua una prima valutazione sulla base della rilevanza culturale. Le iniziative che ottengono un punteggio pari o superiore a 25 sono ammesse ad una seconda fase valutativa a seguito della quale sono proposti i finanziamenti. La posizione in graduatoria è data dalla somma dei punteggi ottenuti dall'iniziativa in base ai singoli criteri. Sono ritenute ammissibili al finanziamento le iniziative che hanno ottenuto un punteggio totale pari o superiore a 60.
5. La Commissione potrà finanziare integralmente od in parte l'iniziativa presentata, tenuto conto dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio preventivo.
6. Il verbale della Commissione è pubblico. Saranno inoltre pubblicati gli abstract delle iniziative con relativo indirizzo e-mail di riferimento.

Articolo 5 - Espletamento delle iniziative finanziate e liquidazione delle spese

1. Tutte le iniziative finanziate inerenti a ciascun anno accademico devono iniziare ed essere completate entro l'anno accademico cui si riferiscono.
2. La gestione contabile ed amministrativa delle iniziative finanziate è espletata in base al regolamento di amministrazione e contabilità dell'ateneo e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
3. Le norme di gestione contabile ed amministrativa dei fondi stanziati sono illustrate ogni anno dal responsabile del procedimento amministrativo, o da un suo delegato, in occasione di una riunione preliminare alla quale sono invitati i rappresentanti ed i supplenti delle iniziative finanziate.
4. Entro 60 giorni dall'approvazione del finanziamento le associazioni destinatarie dovranno presentare all'Amministrazione, su apposita modulistica, un preventivo finanziario di dettaglio delle spese da sostenere, pena il decadimento dal finanziamento.
5. Il materiale informativo (manifesti, volantini, inviti, ecc.) deve contenere espressa menzione che è stato realizzato con il contributo dell'Università di Ferrara.
6. Entro il 31 gennaio dell'anno accademico successivo le associazioni o gruppi di studenti sono tenuti a presentare all'Amministrazione una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate.
7. L'Ufficio delegato alla gestione dei fondi assegnati alle associazioni verifica la correttezza delle spese e la congruenza delle stesse con gli obiettivi dei progetti finanziati. Le voci di spesa non congruenti o non debitamente giustificate potranno essere considerate non ammissibili, e quindi non liquidabili, con provvedimento del Direttore Generale.
8. Le economie sui fondi assegnati e non spesi vanno ad incrementare le disponibilità di bilancio dell'esercizio successivo.
9. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione, può, con propria deliberazione, disporre la revoca dei finanziamenti già approvati o erogati. La revoca è disposta nei seguenti casi:
 - utilizzazione dei fondi in modo difforme da quanto approvato dalla Commissione;
 - comportamenti lesivi dell'immagine dell'Università di Ferrara.

Articolo 6 - Albo delle Associazioni Studentesche

1. L'Università degli Studi di Ferrara istituisce, con decreto rettorale, l'Albo delle Associazioni Studentesche.
2. L'albo è sottoposto a revisione periodica ogni due anni, con decorrenza dalla data del decreto rettorale di istituzione, al fine di verificare la permanenza in vita delle associazioni iscritte. Ogni Associazione, per non incorrere nella cancellazione, dovrà comunicare, entro i termini indicati dalla Struttura dell'Ateneo preposta alla conservazione ed all'aggiornamento dell'Albo, la volontà di restare iscritta all'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Ferrara.
3. L'albo è inoltre aggiornato su istanza di riconoscimento da parte di nuove associazioni od in seguito ai provvedimenti di cancellazione di cui al successivo art. 10.
4. Ogni nuova iscrizione o cancellazione è disposta con decreto rettorale.

Articolo 7 - Associazioni Studentesche

1. Sono considerate Associazioni Studentesche le associazioni di studenti iscritti all'Università degli Studi di Ferrara costituite al fine di svolgere, a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Ferrara e senza finalità di lucro, le attività di seguito elencate:
 - Ricreative
 - Formative
 - Culturali
 - di sostegno alla didattica
 - di organizzazione e gestione di spazi per lo studio.
2. Al fine del riconoscimento le Associazioni Studentesche dovranno, al momento della domanda di iscrizione all'albo, dimostrare:
 - a) di avere almeno venti soci studenti che non siano soci di altre associazioni studentesche dell'Ateneo;
 - b) di essere associazioni fondate da studenti iscritti all'Università degli Studi di Ferrara.
3. Ai fini del presente regolamento con "soci studenti" si intendono gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Ferrara non oltre il terzo anno oltre la durata legale del corso di studi partendo dall'anno di prima immatricolazione in una qualsiasi università italiana, nonché gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari dell'Ateneo.

Articolo 8 - Statuto

1. Le Associazioni Studentesche si costituiscono con statuto.
2. Nello Statuto devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione dell'Associazione;
 - b) la sede legale;
 - c) che trattasi di Associazione di Studenti;
 - d) il perseguimento dei fini previsti dall'art. 8;
 - e) devono essere previste le modalità di elezione del Presidente ispirate alle regole di massima trasparenza e democrazia;
 - f) il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione;
 - g) l'assenza di fini di lucro e l'impossibilità di suddividere i proventi delle attività tra gli associati, anche in forme indirette;
 - h) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - i) le norme sull'ordinamento interno che devono sottostare a tali regole: queste devono essere ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. Data la particolare natura delle associazioni studentesche tutte le cariche sociali dovranno essere ricoperte da soci studenti. Per quanto riguarda le Assemblee dei soci il diritto di voto sarà prerogativa dei soli soci studenti;
 - j) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi, tenuto conto di quanto previsto, in proposito, dal presente regolamento;
 - k) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - l) le modalità di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9 - Riconoscimento, iscrizione all'Albo e cancellazione

1. Al fine del riconoscimento e della successiva iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Ferrara, il Presidente dell'Associazione dovrà presentare:
 - a) domanda indirizzata al Magnifico Rettore;
 - b) Statuto che sarà depositato presso l'Ufficio preposto ai rapporti con le Associazioni;

- c) elenco degli studenti soci, riportante: il nome, cognome, numero di matricola datato e sottoscritto su ogni pagina dal Presidente. Tale elenco dovrà essere ripresentato, aggiornato, ogni due anni, al momento del rinnovo dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche. Gli elenchi saranno sottoposti a controlli a campione da parte dell'Amministrazione universitaria;
 - d) elenco dei soci studenti che rivestono una carica sociale.
2. A tal fine dovranno essere utilizzati i moduli reperibili presso l'Ufficio preposto ai rapporti con le Associazioni.
 3. Le variazioni allo Statuto, al libro dei soci e ad ogni carica sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio preposto ai rapporti con le Associazioni.
 4. Entro 90 giorni dal deposito dell'istanza, l'Ufficio competente darà esplicita comunicazione scritta alle Associazioni interessate dell'avvenuta o della mancata iscrizione all'Albo e, in quest'ultimo caso, delle motivazioni del mancato riconoscimento.
 5. Con provvedimento motivato potrà essere disposta la cancellazione dall'Albo delle Associazioni Studentesche.
 6. La Cancellazione potrà essere disposta nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'associazione o delle finalità previste dal presente regolamento;
 - b) atti e comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Università degli Studi di Ferrara, della Comunità studentesca e della Comunità universitaria o dell'immagine, degli interessi, della dignità di terzi in genere;
 - c) venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - d) mancata presentazione della relazione illustrativa e del rendiconto finanziario di cui al successivo art. 12;
 - e) mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento;
 - f) irregolarità nella gestione dei fondi;
 - g) altri gravi motivi.

Articolo 10 - Altri obblighi delle Associazioni Studentesche iscritte all'Albo

1. Le Associazioni Studentesche iscritte all'albo delle Associazioni Studentesche dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sintetica sulle attività svolte nell'anno solare trascorso, con o senza il finanziamento dell'Università degli Studi di Ferrara,

per verificare il rispetto dei principi enunciati al comma a) dell'art. 7 del presente Regolamento.

2. Con Decreto Rettorale, potrà essere disposta la cancellazione dall'Albo per le Associazioni Studentesche che attuino comportamenti lesivi dell'immagine dell'Università di Ferrara.